Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Applicazione della normativa a tutela degli animali (legge 189 del 2004)

SIGNIFICATIVA PRONUNCIA DELLA TERZA SEZIONE DELLA CASSAZIONE: LASCIARE IL PROPRIO CANE CHIUSO IN AUTO AL SOLE E' REATO

(Corte di Cassazione Penale Sez. III, del 7 Gennaio 2008 Sentenza n. 175)

A cura della Dott.ssa Carla Campanaro

Nuova rilevante pronuncia della Cassazione in materia di tutela giuridica degli animali e sua concreta applicazione nei casi di vita quotidiana.
Era prevedibile infatti, che a seguito dell'inasprimento della normativa a tutela degli animali con l'introduzione di un intero capo nel codice penale, il IX bis rubricato '*Dei delitti contro il sentimento per gli animali'*, molte delle numerose prassi ed usi generalmente praticati con animali, tra cui certamente l'ipotesi del caso *de quo* di lasciare il proprio cane chiuso in auto sotto il sole per ore, dovessero essere rivisitate in quanto penalmente rilevanti.
Non pare superfluo rilevare che dall'introduzione della nuova normativa, legge 189 del 2004, numerose sono state le pronunce della Suprema Corte (ex multis Cass. Pen. Sez III 2006, n. 34095, Cass. Pen. Sez. III, 21/12/2005 Sentenza n. 46784) che sono intervenute a chiarificare gli aspetti più ambigui in ossequio alla *ratio* della novella di accordare maggiore tutela agli animali, in qualità di esseri senzienti in grado di percepire dolore.

Nel caso in esame un uomo recandosi al supermercato aveva lasciato il suo cane di taglia medio-piccola "*chiuso all'interno dell'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa 30 gradi e per circa un'ora*". Intervenuti i carabinieri aprivano la portiera e facevano uscire l'animale, il quale dava subito segni visibili di disagio poiché cercava l'ombra tra i sedili anteriori e posteriori, '*appariva assetato tanto che si rendeva necessario somministrare subito dell'acqua per un inizio di disidratazione'*. L'uomo, condannato dal Tribunale di Udine ad un'ammenda di 1200 euro per detenzione in condizioni incompatibili ai sensi dell'art 727 comma due del codice penale, che ricordiamo stabilisce che '*chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

sofferenze è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro', si difendeva mostrando la documentazione fotografica che evidenziava che il cane ne era uscito in buone condizioni, in quanto dalle foto appariva in buono stato di salute e non si rilevavano lesioni fisiche evidenti. Dunque in definitiva, stando all'impianto difensivo dell'imputato, non erano visibili segni di un maltrattamento e la grave sofferenza non era contestabile, in quanto non solo non era provata nel caso di specie, ma comportava anche una questione di legittimità costituzionale in relazione agli art.li 3 e 25 della Costituzione. Infatti, stando alla tesi della difesa, la disposizione in esame consterebbe di un contenuto precettivo troppo ampio e indeterminato e dunque carente di tipicità, che contrasta con la riserva di legge ex art 25 comma due della Costituzione.

In via preliminare, con un ineccepibile iter argomentativo, la Suprema Corte rigetta *in toto* tale rilievo d'illegittimità in quanto, secondo l'orientamento costante della Corte Costituzionale, il principio di tipicità non risulta violato quando il legislatore, per l'individuazione del fatto reato ricorre a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui opera (Corte Cost 453/88). Ed è qui che la Cassazione cristallizza un rilevante principio per la concreta ed efficace tutela giuridica degli animali, per cui i concetti di detenzione in condizioni incompatibili e la produzione di gravi sofferenze sono, stando alle testuali parole della Corte, ormai '*di percezione comune, perché parte della sensibilità della comunità per cui il fatto non appare indeterminato nella tipicità'*

Inoltre la Corte, dopo aver preliminarmente censurato la seconda deduzione del ricorrente per cui non è consentito dare una valutazione diversa ed alternativa del materiale probatorio ai sensi dell'art 606 lett. E c.p.p., chiarisce che la documentazione fotografica portate dalla difesa attestante le buone condizioni di salute del cane, la vivacità espressiva degli occhi e la postura eretta non sono tali da contrastare la valenza probatoria delle dichiarazioni del milite prontamente intervenuto, che constatava i segni visibili di disagio, angoscia e paura del cagnolino, che lasciato nell'auto per più di un' ora al sole, alla temperatura di trenta gradi, cercava l'ombra disperatamente tra i sedili anteriori e posteriori. E' evidente dunque, secondo la Suprema Corte, che il cagnolino avesse subito gravi patimenti penalmente rilevanti, in virtù di un costante orientamento giurisprudenziale ante legge 189 del 2004 per cui costituisce reato '*tenere un cane in luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza la volontaria*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

*necessità di infierire sullo stesso o lesioni fisiche evidenti, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti'(*Cass. Pen Sez III n 2774/05). Infatti nel caso *de quo* è stato pienamente dimostrato che lo stesso fosse in gravi difficoltà poichè ansimava, dimostrando così difficoltà di respirazione, e manifestando un inizio di disidratazione.

Una pronuncia rilevante dunque, che ancora una volta conferma un' interpretazione della normativa a tutela degli animali in linea con il sentire diffuso e la '*comune percezione della collettività'* con un ulteriore risvolto che ci preme sottolineare. L'intervento repentino delle forze dell'ordine, in casi come questi, è quanto meno doveroso ai sensi dell'art 55 comma 1 c.p.p. per cui tra le funzioni di polizia giudiziaria vi è proprio quella di interrompere l'iter criminoso affinchè sia impedito che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, assunto che rileva tutta la sua portata in tema di reati contro gli animali, dove le conseguenze ulteriori spesso coincidono con la morte e sono, dunque, irreversibili.

Carla Campanaro

Pubblicato il 19 gennaio 2008

In calce il testo integrale della sentenza

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 13 novembre 2007 – 7 gennaio 2008, n. 175 Presidente Postiglione – Relatore Carrozza Pm Fraticelli – conforme – Ricorrente M.

Fatto

1. Con sentenza del Tribunale di Udine, in composizione monocratica, M. Ciro è stato ritenuto responsabile del reale cui all'art. 727, comma 2, c.p. per avere detenuto il proprio cane meticcio, di colore nero focato e di taglia medio piccola, in condizioni incompatibili con la natura dello stesso e produttive di gravi sofferenze, lasciandolo chiuso all'interno della propria autovettura, posteggiata al sole per oltre un'ora ad una temperatura superiore ai 30 gradi e, pertanto, condannato alla pena di Euro 1200,00 di ammenda.
2. Ricorrono per cassazione congiuntamente l'imputato e il difensore deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o dell'articolo 606 lett. e c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo de provvedimento o da altri atti del processo
3. Con il ricorso vengono anche sollevate due questioni di legittimità costituzionale.
3.1 La prima questione è relativa all'art. 593, 3 comma, c.p.p. in relazione agli artt. 24, 3 e 111 della Cost..
3.2 La seconda concerne l'art. 727 c.p. in relazione agli artt. 3 e 25, 2 comma, della Cost.

Diritto

Per motivi di ordine logico vanno anzitutto esaminate le due questioni di legittimità costituzionale. Quella relativa all'art. 593, 3 comma, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appellabilità alle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, è manifestamente infondata.
Il giudice delle leggi ha già avuto modo di affermare che il doppio grado di giurisdizione non è stato elevato al rango costituzionale (Corte Cost. n. 280 del 1995). Anche questa Corte, poi, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione sollevata ha confermato e precisato che l'appello non può ritenersi indirettamente imposto dall'art. 24 Cost.. (Cass, 23 maggio 2001, n. 27366, Cass., 6 aprile 1994, Rozzisi Scarola, Cass., 30 settembre 1993, Reposi, in Giur.it. 1995, 11, 266, Cass., 11 febbraio 1993, Mosca) né che l'esclusione di esso, per le sentenze di condanna per le quali è stata applicata soltanto la pena dell'ammenda, contrasta con l'art. 3 della Cost., essendo rimesso al legislatore l'apprestamento di una diversa tutela a seconda della gravità del reato.
Le stesse considerazioni vanno fatte alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., che dispone soltanto che contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, ma non prevede l'obbligatorietà dell'appello.
Dall'indirizzo sopra richiamato non vi è motivo di discostarsi, anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 26/2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., nella formulazione che è stata data dall'art. 11 legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il p.m. possa appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., perché la contrarietà alla Costituzione è stata rilevata in quanto il principio di parità tra tutte le parti, accusa e difesa,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

ex l'art. 111 Cost., come novellato, pur non comportando identità di poteri processuali, tuttavia richiede che la dissimmetria sia ispirata a criteri di ragionevolezza e adeguata giustificazione che, nella norma esaminata, sono state ritenute mancanti.
Nella specie, non vi è disparità di trattamento perché le parti hanno la stessa posizione processuale, in quanto la norma contenuta nell'art 593 c.p.p. prevede l'inappellabilità per tutte le parti quando è stata applicata la sola pena dell'ammenda. E la scelta del legislatore manifestamente appare improntata a ragionevolezza, come detto, tenuto conto della non gravità dei reati relativi.
Del pari è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p. in relazione agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.. Deducono i ricorrenti che la disposizione indicata ha un contenuto precettivo ampio e indeterminato oltre ad essere carente di tipicità, ponendosi così in contrasto con la riserva di legge in materia penale prevista dall'art. 25, 2 comma, Cost.
Però, è stato sancito che il principio di tipicità non è violato quando il legislatore, per l'individuazione del fatto reato, ricorrere a concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice opera (Corte Cost. 14 aprile '88 n. 453). Nella specie, i concetti indicati nell'articolo 727 c.p. di "condizioni incompatibili con la loro (degli animali) natura" e di "produttive di gravi sofferenze" sono ormai di percezione comune, essendo entrati a far parte della sensibilità della comunità. Per cui il fatto non appare indeterminato della sua tipicità.
E', poi, infondato il motivo riguardante le dedotte violazioni dell'art. 606, n. 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, e lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per omesso esame o travisamento di una prova.
L'interpretazione maggioritaria, cui questa sezione aderisce, dell'art. 606, lett. e c.p.p., nella formulazione operata dall'art. 8 della legge n. 46 del 2006 ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame") che estende il vizio deducibile in sede di legittimità, anche alla contraddizione ad un atto esterno al testo, costituito da un atto del processo e, quindi, anche da un atto probatorio (tra le tante Cass., sez. VI, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. VI, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. V, 24 maggio 2006,36764; contro ad es. Cass., sez. V, 10 ottobre 2006, n. 36773), esclude comunque che tale vizio possa concretizzarsi in una rilettura ed in una nuova valutazione de fatto, anche se dotate di una maggiore capacità argomentativa.
Il sindacato del giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato, cioè, è sempre circoscritto alla verifica se il vizio della decisione, costituito da errori delle regole della logica - principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza - o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati abbia una forza giustificativa tale da disarticolare tutto il ragionamento operato del giudice del merito. Le deduzioni dei ricorrenti sostanzialmente consistono in una valutazione diversa ed alternativa delle prove, non consentita.
Le dichiarazioni della teste C. , che avrebbe riferito che l'auto, al momento in cui era stata lasciata, era fresca e la documentazione fotografica, che evidenziava il cane in buone condizioni, stante la vivacità espressiva degli occhi e la postura eretta, che il ricorrente deduce non essere state prese in considerazione dal giudice del merito, non sono tali da

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

disarticolare il processo argomentativo.
Il giudice del merito ha fondato la giustificazione sul dato probatorio, rilevante, costituto dalla dichiarazione del milite appartenente alla Stazione dei Carabinieri di Martignacco, che ha riferito che, presso il centro commerciale "Città Fiera di Torreano" di Martignacco, un cane meticcio di taglia medio piccola era rimasto chiuso all'interno di una autovettura, parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa 30 gradi e per circa un'ora e che detto cane dava segni visibili di disagio, ansimando e cercando l'ombra, nello spazio tra i sedili anteriori e posteriori. Lo stesso giudice ha evidenziato che dalla stessa testimonianza risultava che, riusciti ad aprire la portiera e a fare discendere l'animale, questo appariva assetato e si rendeva necessario somministrare subito dell'acqua.
Fattamente, quindi, è stato riconosciuto che tale fatto integra il reato di cui all'art. 727 c.p.
Questa Corte, nell'interpretare la norma contenuta nell'art. 727 c.p. nella formulazione anteriore all'art. 1 legge 20 luglio 2004 n. 189, ha sempre ritenuto che integra il reato previsto il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (tra le altre Cass., sez. III, 21 dicembre 2005, n. 2774).
La nuova formulazione della disposizione codicistica non modifica il contenuto della norma perché è sempre punibile la detenzione degli animali "in condizioni incompatibili per le loro natura".
Alla luce di ciò l'argomentazione del giudice del merito appare logica e rispondente ai canoni interpretativi della norma, avendo evidenziato sia che l'animale era stato tenuto chiuso in una autovettura, limitata, parcheggiata al sole, con una temperatura di oltre 30 gradi per circa un'ora, incompatibile con la natura dello stesso, tanto che cercava l'ombra tra i sedili, sia che lo stesso aveva riportato gravi patimenti, tenuto conto che ansimava (dimostrando, cioè, difficoltà di respirazione) e che necessitava la somministrazione di acqua, manifestando un inizio di disidratazione, tanto che si rese necessaria l'apertura delle portiere, la liberazione dell'animale e la immediata somministrazione di acqua.
Le deduzioni del ricorrente tendono a prospettare una valutazione diversa e opposta a quella operata dal giudice del merito, insindacabile in questa sede perché sorretta da argomentazione logica in relazione anche al dato processuale. Il rigetto del ricorso importa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248